

l'erede, il legittimario potrebbe non venir a conseguire intera la sua legittima, la quale, quando gli fosse stata trasmessa direttamente, egli non avrebbe pagato per diritto, che l'uno per cento. Fuori di questo caso, credo che in regola generale si dovrebbe dare indennità intera. Ecco, o signori, quello di che ho creduto dovervi intrattenere, per la necessità che abbiamo di cogliere appunto l'occasione di queste eccezioni, per istabilire in un apposito articolo tutto ciò che ha tratto alla materia di questa specie di legati; ed è in questo senso, che io ho compilato il seguente emendamento:

« Art. 4. Saranno dedotti dalla massa ereditaria :

« 1° I lasciti in danaro, ecc.

« 2° I lasciti, ecc.

« Per ogni altro lascito a favore di determinati corpi, stabilimenti o persone, quand'anche non contenga trasmissione di proprietà, usufrutto od uso di beni stabili o mobili, competerà all'erede la ragione di venir indennizzato dai legatari a concorrenza del valore commerciale del lascito per la tassa dovuta dallo stesso, nella sua qualità di erede, pagare: ove però si tratti di legato a titolo di legittima o supplemento di essa, il diritto di indennità sarà ristretto alla ragione dell'uno per cento sul valore realmente necessario al compimento di quella legittima. »

GIANONE, relatore. L'onorevole deputato Gastinelli prendendo occasione dai termini in cui sono concepiti il 4° e 5° paragrafo dell'articolo 3, discese a trattare la questione (che sicuramente è questione importantissima) di vedere a chi tocchi di pagare la tassa di successione nel caso in cui si tratti di un legato che non importi dirimpetto al legatario trasmissione di proprietà o di usufrutto od uso.

Io osserverò a questo proposito prima di tutto avere la Commissione nella sua relazione accennato quale sia il suo modo di vedere su tal questione, cioè essere dessa precisamente convinta che ciascheduno che riceve una liberalità, una parte qualunque di eredità, venga a pagare in proporzione della liberalità ricevuta, e nella quota che è stabilita dall'articolo 2, avuto riguardo al rapporto di parentela che passa tra lui ed il defunto.

Mi pare che questo principio porti con sè l'impronta di tanta equità da non andar soggetto a dubbio, trattandosi di formare una legge; comunque poi io ammetta potersi legalmente sostenere, che allorquando un defunto che non lascia, per esempio, nel suo patrimonio altro che stabili, e fa tuttavia il legato di una somma ad un tale che vuol beneficiare, non possa dirsi che dirimpetto a questo vi sia trasmissione nè di proprietà, nè di usufrutto, nè di uso.

Posto questo principio, da cui partiva la Commissione nella disamina della legge, era il caso di vedere se si potesse formulare una diversa redazione, la quale esprimesse chiaramente e propriamente quel concetto; oppure se potesse ciò ritenere come bastantemente portato dalle espressioni contenute nel progetto, ovvero anche se si dovesse rimandare la formulazione di quel concetto all'articolo 7, che è quello che tratta di chi deve pagare la tassa, e dove si dice appunto che l'erede paga e poi ripete. Parve alla Commissione che, ritenute le varie disposizioni del progetto, e messe in confronto le une colle altre, potessero sembrare sufficienti ad esprimere ciò che mi sembra essere l'idea e del signor Gastinelli e del Governo, e di tutta la Camera.

Del resto, quello che io posso ammettere circa le cose dette dall'onorevole Gastinelli si è che si debbono i due numeri, a proposito dei quali egli parla, togliere da questo articolo, e mettere insieme alla disposizione che si riferisce ai debiti. Io infatti accetto la sua distinzione, che cioè le passività, i pesi, o

partono dalla persona del defunto, o partono dalla persona dell'erede, ossia cominciano dall'epoca del decesso del testatore: se partono dalla persona del defunto, sono debiti, e per questi si potrà dichiarare, o non, che vi ha luogo a deduzione dalla massa; se partono dalla persona dell'erede, cioè se principiano nella persona dell'erede, in questo caso io credo che non si debba dichiarare essere luogo a deduzione dalla massa, ma che piuttosto debba dichiararsi l'esenzione del lascito stesso dal pagamento della tassa.

Io non voglio dire che sia conveniente l'esimere l'erede dal pagamento di questa tassa, in tutti i casi espressi in quest'articolo del progetto; anzi io sarei piuttosto nell'intenzione di sopprimerli, e massime quelli indicati al numero 4, poichè credo che questi pesi debbano restare a carico dell'erede, senza che la loro qualità debba produrre favore per l'erede medesimo; ma intanto io credo che possa la Camera votare senz'altro intorno ai numeri cadenti in questione, senza che occorra di riunirli con altre disposizioni per formarne articoli a parte. Se però la Camera credesse di dover adottare il rinvio, attesa la complicazione della materia, dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Gastinelli alla Commissione, per quanto mi riguarda, io non mi opporrei.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Gastinelli mi pare una questione di redazione... Credo ch'essa possa dividersi in due parti, la prima delle quali riduce l'articolo 3 agli alinea che sinora si sono votati, e la seconda parte consisterebbe nella proposta d'un articolo quarto, così concepito:

« Saranno dedotti dalla massa ereditaria :

« 1° I lasciti di danaro, o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno ;

« 2° I lasciti a favore di persone addette al servizio del testatore, ove consistano in usufrutto o rendita vitalizia, non eccedente annue lire duecento ;

« Per ogni altro lascito a favore di determinati corpi, stabilimenti e persone, quand'anche non contenga trasmissione di proprietà, usufrutto od uso di beni immobili o mobili, competerà all'erede la ragione di venir indennizzato dai legatari a concorrenza del valore commerciale del lascito per la tassa dovuta dallo stesso, nella sua qualità di erede, di pagare.

« Ove però si tratti di legato a titolo di legittima o supplemento di essa, il danno d'indennità sarà ristretto alla ragione dell'uno per cento sul valore realmente necessario al conseguimento di quella legittima. »

Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

ARNULFO, commissario regio. La legge vigente sulle successioni lascia luogo a dubbio se, per legati pecuniari da pagarsi dall'erede al legatario, si debba da costoro pagare, ossia rimborsare la tassa. Questo dubbio venne risolto dal magistrato della Camera, dichiarando che tuttavolta che si tratta di legato in danaro da pagarsi dall'erede, deve il legatario essere esente da tassa: e se ne addusse per motivo che vi sia presunzione che il testatore, non altrimenti lega una somma in danaro, salvo quando la possiede, e siccome quella legge non sottopose alla tassa il danaro, così non debbe il legatario di somme pagare tassa, nè possa l'erede pretendere, a fronte delle finanze, scarico di simili legati.

Siccome però fu scopo del progetto che è in discussione di sottoporre a tassa anche il danaro ed i mobili in generale, e così fu pensiero del Governo di disporre in modo che i legatari di somme, per le quali non abbia luogo trasmissione dal